

Visto l'art. 13, della L.R. 8.04.1997, n. 10 ai sensi del quale le Aziende per i servizi sanitari della Regione sono autorizzate a concedere contributi a favore degli ospiti non autosufficienti accolti in strutture residenziali regolarmente autorizzate, incluse in apposito elenco approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale;

Rilevato che ai sensi di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 13, il contributo giornaliero può essere esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture residenziali di cui al DPRReg 083/90 e della DGR 1612/2001;

Preso atto che il Bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ha previsto sul capitolo 8402 nuove risorse finanziarie pari a € 2.000.000,00 in conto competenza 2010, da destinare specificatamente per l'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza nei servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture per anziani non autosufficienti;

Preso atto che i servizi residenziali alternativi alle Residenze protette e alle Residenze ad utenza diversificata di cui al DPGR 083/90 e ai Moduli di fascia A delle Residenze polifunzionali di cui alla DGR 1612/2001, oggetto della sperimentazione regionale prevista dall'art. 3, comma 113 della L.R. 2.02.2005, n. 1, sono ancora in fase di realizzazione edilizia;

Ritenuto pertanto di procedere, in sede di prima applicazione e nelle more dell'entrata nella rete dei servizi residenziali per anziani delle strutture alternative di cui sopra, alla definizione dell'entità e delle modalità di erogazione del contributo giornaliero per l'abbattimento della retta di accoglienza di anziani non autosufficienti nei servizi semiresidenziali;

Ritenuto di stabilire che i soggetti beneficiari del contributo di cui al succitato articolo 13, comma 2, della L.R. 10/97, sono le persone anziane non autosufficienti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e accolte in servizi semiresidenziali autonomi o collocati all'interno di una struttura residenziale per anziani regolarmente autorizzata al funzionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612;

Ritenuto di definire che la valutazione della condizione di non autosufficienza della persona anziana accolta nei servizi semiresidenziali avvenga in sede di Unità di Valutazione Distrettuale, mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. di cui alla DGR n. 2147 dd. 14.09.2007 così come aggiornata con DGR n. 2052 dd. 15.10.2010;

Preso atto che il sistema di valutazione Val.Graf. consente la produzione dell'output "profili di bisogno" e che la condizione di non autosufficienza delle persone anziane si identifica nei profili A star, A, B, B comportamentale e C;

Ritenuto inoltre, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, della L.R.31.03.2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", di definire, nel documento allegato alla presente deliberazione, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento che i servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti devono possedere al fine del convenzionamento per il riconoscimento della contribuzione regionale prevista dall'articolo 13, comma 2, della L.R. 10/97;

Ritenuto altresì di definire che l'entità del contributo giornaliero oggetto del presente provvedimento ammonta a:

- € 12,50 nei servizi semiresidenziali autonomi, abbattuto del 30% qualora la presenza giornaliera sia inferiore alle 5 ore;
- € 10,50 nei servizi semiresidenziali collocati all'interno di una struttura residenziale per anziani, abbattuto del 30% qualora la presenza giornaliera sia

inferiore alle 5 ore;

Precisato che le succitate quote sono state determinate tenuto conto:

- delle risorse finanziarie disponibili;
- per quanto riguarda la quota di € 12,50, dell'applicazione alla retta media dei servizi semiresidenziali a gestione autonoma (ammontante a € 49,00 così come evidenziata da una ricognizione effettuata dalla Direzione centrale competente) della stessa percentuale di contribuzione regionale riconosciuta per l'abbattimento della retta media di degenza nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti;
- per quanto riguarda la quota di € 10,50, delle economie di scala che si possono ottenere con una gestione del servizio semiresidenziale integrata con un servizio residenziale, stimate nell'ordine di circa il 15%;

Ritenuto infine di stabilire che l'erogazione del contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta di accoglienza di anziani non autosufficienti nei servizi semiresidenziali spetta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 5, della già citata L.R. 10/97, alle Aziende per i servizi sanitari territorialmente competenti tramite apposita convenzione da stipulare con l'Ente gestore del servizio semiresidenziale e previo:

- accertamento dell'idoneità strutturale, in relazione all'adeguatezza dei locali rispetto alle funzioni svolte dal servizio;
- accertamento dell'adeguatezza organizzativa, in relazione alla previsione di operatori distinti per qualifica in numero sufficiente a garantire i servizi erogati dal servizio;
- accertamento dell'idoneità amministrativa, in relazione alla documentazione prevista dai presenti requisiti;

Su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Di stabilire, per le motivazioni indicate nelle premesse, che il contributo previsto dall'articolo 13, comma 2, della L.R. 8.04.1997, n. 10 sia destinato, in sede di prima applicazione, all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza di anziani non autosufficienti in servizi semiresidenziali procedendo alla definizione dell'entità e delle modalità per l'erogazione dello stesso.
- 2.** Di precisare che i soggetti beneficiari del contributo di cui al punto 1, sono le persone anziane non autosufficienti residenti nella regione Friuli Venezia Giulia valutate in sede di Unità di Valutazione Distrettuale, mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. di cui alla DGR n. 2147 dd. 14.09.2007 così come aggiornata con DGR n. 2052 dd. 15.10.2010.
- 3.** Di dare atto che il sistema di valutazione Val.Graf. consente la produzione dell'output "profili di bisogno" e che la condizione di non autosufficienza necessaria ai fini del riconoscimento del contributo di cui al punto 1 si identifica nei profili A star, A, B, B comportamentale e C.
- 4.** Di definire, così come indicato nell'allegato facente parte integrante della presente deliberazione, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento che i servizi semiresidenziali, autonomi o collocati all'interno di una struttura residenziale per anziani regolarmente autorizzata al funzionamento, devono possedere al fine del riconoscimento della contribuzione regionale di cui al punto 1.
- 5.** Di definire l'entità del contributo giornaliero destinato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza di anziani non autosufficienti in servizi semiresidenziali in:
 - € 12,50 nei servizi semiresidenziali autonomi, abbattuto del 30% qualora la

- presenza giornaliera sia inferiore alle 5 ore;
- € 10,50 nei servizi semiresidenziali operanti nell'ambito di una struttura residenziale per anziani, abbattuto del 30% qualora la presenza giornaliera sia inferiore alle 5 ore.
- 6.** Di definire che l'erogazione del contributo giornaliero di cui al punto 1 deve essere effettuato, così come previsto dall'articolo 13, comma 5, della già citata L.R. 10/97 dalle Aziende per i Servizi Sanitari territorialmente competenti attraverso apposita convenzione da stipulare con l'ente gestore del servizio semiresidenziale e previo:
- accertamento dell'idoneità strutturale, in relazione all'adeguatezza dei locali rispetto alle funzioni svolte dal servizio;
 - accertamento dell'adeguatezza organizzativa, in relazione alla previsione di operatori distinti per qualifica in numero sufficiente a garantire i servizi erogati dal servizio;
 - accertamento dell'idoneità amministrativa, in relazione alla documentazione prevista dai presenti requisiti.

REQUISITI MINIMI GENERALI E SPECIFICI DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

FINALITÀ DEL DOCUMENTO

Le presenti linee guida stabiliscono i requisiti minimi strutturali e gestionali che i servizi semiresidenziali autonomi o attivati all'interno di strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate al funzionamento, destinati ad anziani non autosufficienti, devono possedere ai fini del riconoscimento della contribuzione regionale di cui all'articolo 13, comma 2, della L.R. 8.04.1997, n. 10.

OBIETTIVI DEL SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE

Il servizio semiresidenziale si configura come un servizio rivolto prevalentemente ad anziani residenti nel contesto territoriale circostante, con vario grado di non autosufficienza. Svolge un ruolo importante e strategico nelle politiche di contrasto all'istituzionalizzazione, ponendosi come risorsa a supporto della domiciliarità che concorre, se non ad evitare del tutto, per lo meno a ritardare l'ingresso delle persone anziane in strutture residenziali. Rappresenta pertanto una risorsa significativa del territorio che contribuisce a favorire la permanenza delle persone anziane non autosufficienti nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio semiresidenziale persegue i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza a domicilio della persona anziana non autosufficiente, attraverso misure idonee a favorire il mantenimento nella propria abitazione, ovvero a limitare o contrastare il ricovero presso strutture residenziali;
- garantire una risposta flessibile e personalizzata ai bisogni dell'anziano;
- sviluppare le capacità residue degli anziani stimolandone gli interessi per renderli il più possibile attivi e partecipi alla vita sociale;
- fornire un supporto concreto, anche per brevi periodi, alle famiglie, nel cui ambito è presente una persona anziana non autosufficiente;
- creare le condizioni per vivere l'età senile in continuità con il tipo di vita condotto in precedenza;
- consentire la conservazione delle abitudini domestiche, le relazioni, i legami con il territorio e il contesto di appartenenza;
- garantire il perseguimento del benessere fisico e relazionale attraverso un miglioramento delle condizioni di vita.

PRESTAZIONI

Il servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti deve funzionare per almeno 5 giorni alla settimana con una apertura giornaliera di almeno 7 ore.

Sono da preferire organizzazioni flessibili rispetto all'orario e ai giorni di funzionamento.

Alle persone anziane accolte nei servizi semiresidenziali devono essere garantite le seguenti prestazioni e attività:

- prestazioni assistenziali: cura alla persona e promozione dell'autonomia personale;
- attività socio-riabilitative: animazione, terapia occupazionale mirata all'acquisizione e/o mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;

- prestazioni sanitarie: assistenza medica, assistenza infermieristica e assistenza riabilitativa assicurata in relazione ai bisogni delle persone accolte dalle Aziende per i servizi sanitari, attraverso i Distretti sanitari territorialmente competenti;
- servizio di ristorazione: il servizio deve porre attenzione agli aspetti dietetico-nutrizionali anche attraverso la disponibilità di diete speciali e della sicurezza alimentare e può essere garantito a gestione diretta o attraverso affidamento esterno.

Sono prestazioni aggiuntive ed eventuali, erogabili in relazione al progetto di accoglimento della persona anziana:

- trasporto;
- fornitura pasti caldi a domicilio;
- segretariato sociale.

L'organizzazione della giornata e delle attività deve tenere in considerazione le esigenze e i ritmi di vita delle persone anziane accolte.

MODALITA' DI ACCESSO E VALUTAZIONE

L'accesso al servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti deve avvenire previa valutazione del bisogno mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale (VMD), adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, a valere su tutto il territorio regionale.

La valutazione deve essere effettuata dall'Unità di Valutazione Distrettuale. In funzione del profilo di bisogno delineato con il sistema di VMD sono definiti i programmi di assistenza individualizzati (PAI), sulla base dei quali vengono attuati gli interventi terapeutici.

I servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti devono rivalutare periodicamente, secondo le modalità previste dalla Deliberazione regionale di adozione del sistema di valutazione multidimensionale, i bisogni di ciascun utente al fine di verificare l'adeguatezza dei programmi di assistenza attivati e i risultati raggiunti.

LOCALIZZAZIONE E RICETTIVITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio semiresidenziale per anziani non autosufficienti deve essere inserito nella rete dei servizi territoriali ed operare in cooperazione con i servizi di assistenza territoriale e di assistenza domiciliare integrata. Inoltre, poiché, il servizio è destinato a rispondere alle richieste assistenziali di un'area territoriale limitata, deve essere fortemente integrato nel contesto comunitario e localizzato in luoghi strategici (ad esempio in prossimità dei presidi territoriali a valenza sociale e/o negli spazi pubblici più significativi) ed essere facilmente raggiungibile.

Può essere istituito come servizio autonomo oppure all'interno di una struttura residenziale per anziani autorizzata al funzionamento ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 dicembre 1997, n. 420 e della deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2001, n. 1612.

Ai fini di una corretta gestione delle risorse disponibili, il numero ottimale degli utenti è di 20 unità, nell'ambito di un indicatore di ricettività variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 30 ospiti.

In relazione alle specificità territoriali, alle particolari caratteristiche dei singoli servizi ed alla valutazione del fabbisogno di semiresidenzialità possono essere concesse eventuali deroghe.

REQUISITI STRUTTURALI ED EDILIZI DEL SERVIZIO

Si ritiene importante sottolineare che gli aspetti architettonico strutturali sono fondamentali per la qualità del servizio e condizionanti sia il lavoro degli operatori che la possibilità di raggiungere più facilmente gli obiettivi prefissati con l'attivazione del servizio.

La struttura edilizia del servizio semiresidenziale, sia esso istituito come servizio autonomo oppure all'interno di una struttura residenziale per anziani, deve essere conforme alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e deve garantire:

- condizioni di agibilità dei locali secondo le normative vigenti;
- condizioni di stabilità in situazioni normali o eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
- condizione di sicurezza degli ambienti e degli impianti;
- difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

Gli spazi, le attività e le prestazioni del servizio semiresidenziale devono essere organizzati tenuto conto delle caratteristiche e delle esigenze degli utenti.

Deve inoltre essere organizzato ed articolato in modo tale da garantire la presenza dei seguenti spazi e lo svolgimento dei seguenti servizi.

a) Servizi generali

Ingresso: organizzato e dimensionato in modo da garantire anche uno spazio dedicato all'accoglienza degli ospiti.

Servizi per il personale: spogliatoio con servizi igienici, ad uso esclusivo, dimensionati in base al numero di addetti.

Servizi di cucina ed annessi: se il servizio è interno, la cucina deve essere dimensionata in relazione al numero di pasti da confezionare e suddivisa in aree di lavoro secondo la normativa vigente (piani HACCP). Inoltre, ai fini di garantire la corretta conservazione degli alimenti, devono essere presenti frigorifero o celle frigorifero e congelatore, nonché uno spazio/locale ad uso dispensa; se il servizio è esterno devono essere presenti un frigorifero, nonché appositi spazi per il lavaggio e la custodia delle stoviglie e per la veicolazione dei cibi.

b) Servizi collettivi

Spazi per la socializzazione e la ristorazione: sono spazi destinati alla vita comune e pertanto devono essere situati preferibilmente in posizione centrale e devono poter essere suddivisibili in aree distinte (adatte alla gestione di sottogruppi impegnati in attività diversificate) tramite l'utilizzo di pareti mobili oppure progettati con spazi separati per il pranzo, il soggiorno e l'area per le attività. Tali spazi devono essere organizzati in modo da garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte delle persone in

sedia a rotelle. La superficie complessiva deve garantire un rapporto di 3 mq per utente.

Sala riposo: deve essere garantito uno spazio per il riposo diurno attrezzato con un numero di poltrone adeguato all'utenza.

Servizi igienici collettivi: deve essere garantita la presenza di un servizio igienico collettivo ogni dieci ospiti, posizionato in prossimità degli spazi per la socializzazione e la ristorazione, accessibile a portatori di handicap (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e del Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236), dotato di tazza, lavabo e dispositivo di chiamata.

Bagno assistito: locale igienico, dotato di dispositivo di chiamata e adeguatamente attrezzato con la presenza di una vasca attrezzata e/o una doccia complanare con sedia doccia regolabile in altezza.

Tutti i locali devono essere progettati, arredati ed attrezzati favorendo la personalizzazione degli spazi.

c) Spazi di collegamento e distributivi

Corridoi e disimpegni: privi di barriere, dotati di corrimano lungo le pareti, idonei al passaggio ed alla movimentazione di sedie a rotelle.

Qualora il servizio semiresidenziale sia ripartito su più piani o collocato ad un piano diverso dal piano terra deve avere:

- **Scale interne:** dotate di corrimano su lato parete e parapetto su lato giro scale.
- **Ascensore:** un impianto ascensore idoneo al trasporto di persone in sedia a rotelle con almeno un accompagnatore.

d) Spazi ed attrezzature esterne

Il servizio semiresidenziale deve garantire, nei limiti del possibile, uno spazio esterno destinato a giardino e attività occupazionali, adeguatamente attrezzato per facilitare l'accesso e la movimentazione degli ospiti.

REQUISITI TECNOLOGICI E STRUMENTALI

a) Impianti

Impianti per le telecomunicazioni: PC dotato di sistema operativo compatibile con gli ambienti e-GENeSys e SIRA-FVG, dotato di accesso alla rete internet tramite collegamento ADSL (o ISDN laddove non vi sia copertura ADSL) e casella di posta elettronica.

b) Dotazione strumentale

Armadio/farmaceutico: per permettere l'adeguata conservazione dei farmaci.

Servizi semiresidenziali collocati all'interno di una struttura residenziale per anziani

I servizi semiresidenziali operanti nell'ambito di una struttura residenziale per anziani devono avere autonomia organizzativa e possono avere, qualora vi siano le

dimensioni adeguate, i requisiti strutturali, tecnologici e strumentali sopradescritti in comune con quelli del servizio residenziale. Il servizio semiresidenziale deve tuttavia garantire la presenza ad uso dedicato dei suoi utenti di:

- un servizio igienico ogni 10 ospiti accessibile e fruibile ai portatori di handicap;
- un bagno assistito;
- uno spazio per la socializzazione (2 mq ad utente);
- uno spazio per il riposo adeguatamente attrezzato.

REQUISITI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

Il servizio semiresidenziale deve disporre della seguente documentazione amministrativa in forma cartacea e/o informatizzata:

Registro utenti: elenco costantemente aggiornato degli utenti del servizio.

Registro personale addetto: elenco del personale, con l'indicazione delle mansioni e dei titoli, costantemente aggiornato.

Regolamento interno del servizio semiresidenziale: deve contenere l'indicazione dei diritti e doveri degli utenti ed essere affisso in copia, in modo ben visibile, all'ingresso della struttura medesima e contenere almeno le seguenti sezioni:

- organigramma del personale con indicazione dei livelli di responsabilità;
- capacità ricettiva, prestazioni erogate, giornate e orari di apertura del servizio;
- organizzazione della vita comunitaria;
- norme generali di comportamento degli utenti;
- norme relative al pagamento della retta e sua composizione;
- ulteriori disposizioni.

REQUISITI DI DOTAZIONE DI PERSONALE

Il servizio semiresidenziale deve avere una dotazione organica flessibile rispetto alle esigenze della sua utenza. Il numero degli operatori deve essere definito nel regolamento della struttura in rapporto alle seguenti variabili:

- capacità ricettiva;
- modalità di erogazione del servizio, valutate su base giornaliera e settimanale;
- caratteristiche strutturali.

Il servizio semiresidenziale autonomo deve garantire la presenza di:

- a) Un coordinatore del servizio o un responsabile delle attività assistenziali nel rapporto di almeno 18 ore settimanali ogni 20 utenti, eventualmente ridotto in modo proporzionale.
- b) Personale per i servizi alberghieri e generali (ristorazione, igiene ambientale): attraverso l'impiego di un numero di operatori adeguato alla numerosità degli utenti e degli ambienti di cui il servizio è dotato.
- c) Personale dedicato alle attività di animazione. Il servizio deve garantire attività quotidiane di animazione per almeno 18 ore settimanali.
- d) Personale addetto all'assistenza di base alla persona. Il servizio semiresidenziale deve garantire almeno la presenza di operatori addetti all'assistenza di base nella misura di 1 operatore ogni 10 utenti. L'assistenza di base viene garantita dagli operatori di cui agli articoli 9 e 10 del DPR Reg. 333/08.

- e) Personale dedicato alle attività sanitarie garantito dall'Azienda per i Servizi Sanitari con risorse proprie ovvero attraverso il rimborso degli oneri effettivamente sostenuti dall'ente gestore del servizio semiresidenziale:
- un infermiere nel rapporto minimo di 3 ore settimanali sino a 14 utenti e 4 ore settimanali per 15 o più utenti, per assicurare in particolare la prevenzione e il monitoraggio delle condizioni di salute nonché la partecipazione alla definizione dei piani individuali di assistenza e la valutazione multidimensionale Val.Graf. della necessità di interventi infermieristici.
- All'Azienda per i Servizi Sanitari competente spetta inoltre l'onere di garantire ogni ulteriore prestazione sanitaria ritenuta necessaria a soddisfare i bisogni sanitari rilevati.
- f) Volontari: il servizio può avvalersi ad integrazione del personale operante anche dell'opera di volontari. In tal caso dovrà curarne l'inserimento nelle attività, anche mediante adeguati interventi di tutoraggio e formazione.

Servizi semiresidenziali collocati all'interno di una struttura residenziale per anziani

Il servizio semiresidenziale operante all'interno di una struttura residenziale, regolarmente autorizzata al funzionamento, deve garantire i requisiti organizzativi succitati provvedendo, qualora necessario, ad aumentare la dotazione organica prevista per il servizio residenziale al fine di assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività semiresidenziali.

PROCEDURE PER IL CONVENZIONAMENTO

a) Adempimenti per l'ente gestore del servizio semiresidenziale

Ai fini del riconoscimento della contribuzione regionale prevista dall'articolo 13 della L.R. 10/97, la persona fisica qualificata come titolare del servizio semiresidenziale o il legale rappresentante dell'Ente gestore del servizio medesimo deve presentare apposita richiesta di convenzionamento all'Azienda per i Servizi Sanitari di competenza dichiarando il possesso dei requisiti previsti dal presente documento. Qualora il servizio semiresidenziale sia operante all'interno di una struttura residenziale, regolarmente autorizzata al funzionamento, nella richiesta di convenzionamento devono essere dichiarati gli spazi (requisiti strutturali ed edilizi) e le risorse (dotazione di personale) in comune con il servizio residenziale e quelli appositamente dedicati.

Gli enti gestori dei servizi semiresidenziali sono tenuti a fornire tutte le informazioni che saranno richieste dalla Direzione regionale competente con le modalità e la tempistica previste dalla stessa.

b) Adempimenti per le Aziende per i Servizi Sanitari

A seguito delle richieste pervenute, le Aziende per i Servizi Sanitari, attraverso le proprie strutture operative, provvedono a stipulare apposita convenzione per l'erogazione dei benefici previsti dall'articolo 13 della L.R. 10/97 previo:

- accertamento dell'idoneità strutturale, in relazione all'adeguatezza dei locali rispetto alle funzioni svolte dal servizio;
- accertamento dell'adeguatezza organizzativa, in relazione alla previsione di operatori distinti per qualifica in numero sufficiente a garantire i servizi erogati dal servizio;
- accertamento dell'idoneità amministrativa, in relazione alla documentazione prevista dai presenti requisiti;

Le Aziende per i Servizi Sanitari procedono all'erogazione della contribuzione regionale ai servizi semiresidenziali regolarmente convenzionati per tutte le persone anziane accolte, previo riconoscimento della condizione di non autosufficienza che deve avvenire in sede di Unità di Valutazione Distrettuale mediante l'utilizzo del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf..

I profili di bisogno prodotti dal sistema Val.Graf. che caratterizzano la condizione di non autosufficienza sono i seguenti:

- profilo A star,
- profilo A
- profilo B
- profilo B comportamentale (B comp.)
- profilo C

Le Aziende per i Servizi Sanitari sono tenute inoltre a presentare alla Direzione regionale competente tutte le convenzioni stipulate corredate dalla documentazione inviata dal servizio semiresidenziale ai fini del convenzionamento nonché la documentazione riepilogativa delle quote di abbattimento riconosciute a ogni singolo servizio semiresidenziale.